



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

2° SETTORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE DELL ENTRATE E DELLA COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina il procedimento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate di competenza del Libero Consorzio Comunale di Enna, di qualsiasi natura, non già diversamente disciplinate da disposizioni normative o da specifiche altre regolamentazioni locali.
2. Il regolamento delimita le regole e le procedure per la concessione della rateizzazione dei crediti dell'Ente nonché per la compensazione dei medesimi con eventuali debiti dell'Ente.

Titolo II - Rateizzazione

Art. 2 - Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Le persone fisiche o giuridiche, debitori dell'Ente, possono chiedere la rateizzazione del loro debito, o di una parte di esso, nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Enna. La rateizzazione è concedibile al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) Il debitore si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, per essa intendendo qualunque circostanza che comporta una diminuzione considerevole del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali, in precarie condizioni di salute personali o dei familiari conviventi che richiedono un impegno finanziario, in situazioni di disagio personale o dei familiari conviventi nonché in qualunque altra condizione che non consenta di assolvere al pagamento delle entrate;
 - b) Il debitore sia in regola con eventuali altri versamenti dovuti all'Ente a qualsiasi titolo, ivi comprendendosi i ratei di precedenti rateizzazione allo stesso accordate, e non sia mai decaduto, in precedenza, dal beneficio di rateizzazione;
 - c) Il debito da rateizzare sia superiore a euro 500,00, sia certo, liquido ed esigibile, e sullo stesso non vertano pendenze di qualsiasi sorta e natura;
 - d) Non risulti avviato il recupero del credito oggetto di rateizzazione a mezzo di esecuzione forzata presso soggetti esterni all'Ente;
 - e) Risulti versata la quota parte per la quale il debitore non richiede la rateizzazione *(a valere per l'ipotesi in cui il debitore voglia accedere alla rateizzazione solo per una porzione del debito)*.

Art. 3 - Definizione dell'importo a debito

1. L'importo a debito ammesso a rateizzazione comprende la sorte capitale comprensiva di ogni sua propria componente *(a titolo di spese o altro)* nella misura effettiva che residua dopo il versamento di eventuale quota iniziale, nonché gli interessi calcolati su detto ultimo importo effettivo a debito e soggetto a rateizzazione in ragione del numero di rate definitive per il rientro.
2. Al fine della definizione dell'importo effettivo da rateizzare, si procede preliminarmente con l'osservanza di quanto segue:

- a) la concessione di rateizzazioni per debiti di importo compreso tra **5.000,00 e 9.999,99 euro** è subordinata al versamento preliminare di un importo corrispondente al 15% dell'importo complessivo dovuto (*quota iniziale*).
- b) la concessione di rateizzazioni per debiti superiori a **10.000,00 euro** è subordinata al versamento preliminare di un importo corrispondente al 20% dell'importo complessivo dovuto (*quota iniziale*) e alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria, contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione, pari all'importo effettivo da rateizzare ed avente scadenza un anno dopo la data di versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione. Non è dovuta polizza fideiussoria per le rateizzazioni concesse alle pubbliche amministrazioni.
- c) sull'importo effettivo ammesso a rateizzazione si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, maggiorato di due punti percentuali.
- d) gli interessi devono essere corrisposti unitamente alla rata secondo prospetto a scalare che sarà consegnato al debitore.

Art. 4 - Termini e versamenti

1. È ammessa la rateizzazione contemporanea di più esposizioni debitorie, ancorché regolate da provvedimenti autorizzatori diversi, salvo che ciò non sia limitato dalla legge o da altre disposizioni.
2. Ciascuna rata scade, di norma, l'ultimo giorno del mese cui afferisce.
3. Se sussistono condizioni di pagamento mensile dell'Ente a favore del debitore, quest'ultimo può richiedere – senza costi a carico - che l'importo dovuto (rata) sia trattenuto dall'Ente in occasione di ciascun pagamento, concretando una delegazione di pagamento. In caso vengano meno le condizioni che hanno consentito la delegazione di pagamento di cui sopra, i versamenti dovuti proseguono nel rispetto del piano di rientro debitorio, con ordinarie modalità a carico del debitore, senza necessità di alcun avviso da parte dell'Ente.
4. Il ritardato pagamento, non superiore a cinque giorni, di una sola rata, nel corso dell'intero periodo di rateizzazione, non comporta effetti. Il ritardato pagamento, superiore a cinque giorni ed entro la scadenza prevista per la successiva rata, o il ritardato pagamento anche di un solo giorno di più rate nel corso di un quadrimestre, possono comportare la cessazione del beneficio della rateizzazione, fermo restando il nuovo conteggio degli interessi dovuti.
5. Il mancato versamento anche di una sola rata entro i propri termini temporali e perdurante oltre la data di scadenza naturale della successiva rata, comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e il debitore sarà tenuto a versare il restante importo a debito in un'unica soluzione, entro quindici giorni dalla scadenza ultima maturata. Decorso detto termine l'Ente, senza necessità di preavviso, avvia il procedimento di recupero coattivo della parte di debito ancora dovuto oltre le spese di procedura.
6. L'Ente non assume responsabilità e non libera il debitore per l'ipotesi di mancato pagamento delle rate, qualunque ne sia il motivo.
7. In caso di comprovato peggioramento delle condizioni di difficoltà che hanno consentito accordare la rateizzazione, il debitore in regola con i precedenti versamenti e con le restanti condizioni previste dal presente regolamento può chiedere, per una sola volta, che la dilazione concessa sia prorogata per un periodo indicato nella tabella riportante le misure della rateizzazione.

Art. 5 - Modalità e misura della rateizzazione

1. La rateizzazione di versamento delle entrate segue il seguente prospetto:

Scaglione debito		Numero rate mensili MAX	proroga max (mesi)
Da	fino a		
--	500,00	Nessuna rateizzazione	--
€ 500,01	€ 3.000,00	12	4
€ 3.000,01	€ 6.000,00	24	6
€ 6.000,01	€ 20.000,00	36	9
€ 20.000,01	--	72	12

Art. 6 – Domanda di rateizzazione, documenti a corredo e procedimento

1. La domanda di rateizzazione, redatta in carta semplice, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
2. La domanda di rateizzazione, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia del documento di identità, deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti per accedere alla rateizzazione e le eventuali dichiarazioni a corredo devono essere rese nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il termine assegnato per il versamento ordinario/bonario dell'importo a debito.
4. L'istanza è ricevuta dal Settore competente per materia che, dopo la verifica di assenza di motivi ostativi da parte dei Settori/Servizi dell'Ente eventualmente depositari di informazioni utili all'istruttoria, adotta provvedimento di concessione e lo rimette al Settore competente alla gestione delle Entrate che assume competenza al monitoraggio dell'esecuzione. Il Settore competente alla gestione delle Entrate assolve mensilmente alla trasmissione di report di monitoraggio al Settore che ha concesso la rateizzazione.
5. Il provvedimento di ammissione o meno al beneficio della rateizzazione è definito, di norma, entro sessanta giorni dalla richiesta di rateizzazione, sempreché l'istanza sia correttamente presentata e in forma completa. Entro detto termine il debitore deve produrre la documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'Ufficio. In caso di ritardo nella produzione documentale da parte del debitore nel complessivo arco temporale sopra fissato, l'istanza di rateizzazione decade, non può essere ripresentata, e vengono avviate le procedure per il recupero coattivo.
6. Il provvedimento di ammissione o meno al beneficio della rateizzazione è comunicato al debitore.

Titolo III – Compensazione

Art. 7 – Ammissione alla compensazione delle entrate e delle spese

1. È ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1 – comma 167 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 – comma 1 – della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione degli importi a credito e debito, quando ciò riguardi l'Ente e il medesimo debitore/creditore, e sempreché le relative poste non siano diversamente disciplinate.
2. Le persone fisiche o giuridiche, creditori e debitori dell'Ente, possono chiedere la compensazione dei loro crediti/debiti, o di una parte di esso, nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Enna.
3. La compensazione è concedibile a condizione che debiti e crediti:
 - a) siano perfettamente definiti nella loro misura;
 - b) siano certi, liquidi, esigibili e non gravati da contenzioso o pendenze in genere;
 - c) si riferiscano a posizioni creditorie/debitorie non diversamente disciplinate dalla legge o da altra disposizione regolamentare.

Art. 8 - Requisiti specifici dell'istanza di compensazione

1. La domanda di compensazione può essere presentata, in carta semplice, direttamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia del documento di identità, deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti per accedere alla compensazione e le eventuali dichiarazioni a corredo devono essere rese nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
3. Essa deve contenere:
 - a) generalità e codice fiscale/partita IVA del debitore/creditore;
 - b) titolo e importo del debito al lordo della compensazione;
 - c) titolo e importo del credito al lordo della compensazione;
 - d) esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
 - e) attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso.

Art. 9 - Definizione dell'importo a compensazione e procedimento

1. I settori competenti, rispettivamente, alla gestione del credito e del debito indicato dal richiedente, dopo la verifica di assenza di motivi ostativi da parte dei Settori dell'Ente, adotta provvedimento di concessione e lo rimette al Settore competente alla gestione delle Entrate che assume competenza al monitoraggio dell'esecuzione. Il Settore competente alla gestione delle Entrate assolve mensilmente alla trasmissione di report al Settore che ha concesso la rateizzazione.
2. Il provvedimento di ammissione o meno al beneficio della compensazione è definito, di norma, entro sessanta giorni dalla richiesta, sempreché l'istanza sia correttamente presentata e in forma completa. Entro detto termine il richiedente deve produrre la documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'Ufficio. In caso di ritardo nella produzione documentale da parte del richiedente nel complessivo arco temporale sopra fissato, l'istanza di compensazione decade e non può essere ripresentata.

3. Durante i termini del procedimento o fino al provvedimento definitivo se anteriore, sono sospesi quelli reciproci relativi di versamento e pagamento.
4. Il provvedimento di ammissione o meno al beneficio della compensazione è comunicato al richiedente.

Art. 10– Compensazione tra crediti e debiti dell’Ente

1. Presso il Settore competente alla gestione generale delle Entrate è istituito il casellario delle esposizioni debitorie dovute all’Ente, a qualsiasi titolo.
2. Ciascun Settore, prima di procedere al pagamento di un creditore, verifica presso il casellario sopra indicato se nei confronti del creditore sussistano posizioni debitorie a suo carico e a favore dell’Ente certe, liquide ed esigibili.
3. Se il credito verso l’Ente è già oggetto di rateizzazione l’Ente procede regolarmente al pagamento del proprio dovuto.
4. Se il credito verso l’Ente non è già oggetto di rateizzazione, l’Ente avvisa la controparte invitandola a contraddittorio di verifica o ad accedere alla rateizzazione dell’importo dovuto all’Ente, sospendendo il procedimento di pagamento. In mancanza di definizione entro trenta giorni successivi all’avviso, l’Ente procede alla compensazione dell’intero proprio credito.
5. Quando sussiste condizione di pagamento periodico dell’Ente a favore del debitore, l’Ente applica la compensazione trattenendo i due quinti dell’importo netto dovuto, fino all’integrale recupero. Sugli importi dovuti all’Ente si applicano gli interessi a carico del debitore, in ragione del ritardo.
